

Rep. 756

COMUNE DI CASSINO

(Provincia di Frosinone)

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO DEL TEATRO ROMANO DI CASSINO"

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno 25 (venticinque) del mese di luglio,
presso la Sede Municipale del Comune di Cassino (Fr), avanti a me, Dott.
Pasquale Loffredo, Segretario Generale della sede di segreteria del Comune di
Cassino, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa
nell'interesse del Comune ai sensi dell'art 97 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267, sono personalmente comparsi:

1) **Dott. Ing. Mario Lastoria**, nato a Napoli (NA) il 11.12.1972, domiciliato
per la carica presso la Sede Municipale di Cassino, quale Dirigente dell'Area
Tecnica, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art 107
T.U.E.L., il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse
del Comune medesimo, C.F. 81000310607 - P.I.00136230604, ai sensi
dell'art.107 D. Leg.vo n.267/2000, giusto Decreto del Sindaco n. 23 del
29.12.2021 assunto al protocollo comunale al n. 66379 del 29.12.2021;

2) **Alessandro Fantino** nato a Pontecorvo (FR) il 14.04.1972, Codice Fiscale
n° FNTLSN72D14G838D, nella qualità di amministratore unico e legale
rappresentante con poteri di firma della società Procoge Srl con sede in Atina
(FR) Corso Lucio Munazio Planco n. 221, iscritta al Registro ditte della
C.C.I.A.A. di Frosinone - Latina dal 09.07.1997 con il numero REA 122721
- P.IVA 01997480601;

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 1199 del 18.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo "Lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento Antincendio del Teatro Romano di Cassino" redatto dal Dott. Ing. Ferdinando Di Girolamo, legale rappresentante della Società Di Girolamo Engineering srl, Dott. Arch. Luigi Di Girolamo, amministratore della Società Di Girolamo Engineering srl, dal Dott. Ing. Ilaria Riccio e dal Dott. Geologo Sergio Palmieri, dipendenti della Società Di Girolamo Engineering srl, dell'importo complessivo di € 770.000,00 di cui € 535.404,08 per lavori, comprensivi di € 10.899,07 per oneri della sicurezza ed € 234.595,92 per somme a disposizione dell'Ente e la bozza del presente contratto;

- con Determina Dirigenziale n. 1206 del 19.05.2023 di autorizzazione a contrarre l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16.07.2020, n.76 convertito con Legge del 11.09.2020, n.120, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.02.2016 di adesione alla SUA della Provincia di Frosinone e la "Convenzione disciplinante la stazione unica appaltante della provincia di Frosinone per i lavori e le forniture di beni e servizi", aggiornata con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 13.05.2021;

- dato atto che la SUA della Provincia di Frosinone detiene un albo degli operatori economici da cui selezionare gli operatori da invitare alla procedura negoziata;

- con Determina Dirigenziale 1364 del 08.06.2023 sono state approvate le risultanze della gara esperita ed è stato aggiudicato definitivamente l'appalto

dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento Antincendio del Teatro Romano di Cassino" alla Società Procoge Srl, con sede ad Atina (Fr) in Corso Lucio Munazio Planco n. 221, per un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 478.914,89 comprensivi di € 10.899,07 per oneri della sicurezza oltre € 47.891,49 per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 526.806,38;

che sono stati attivati i controlli nei confronti della Società Procoge Srl per verificare, con il sistema dell'AVCPASS:

- Certificazione di iscrizione della Società Procoge Srl alla C.C.I.A.A. di Frosinone - Latina in data 09.07.1997, REA 122721 attestante l'inesistenza di stato di fallimento, concordato preventivo etc;
- Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato a nome del legale Rappresentante e amministratore della Società Procoge Srl, Sig. Alessandro Fantino, dal quale risulta nulla;
- Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato a nome del Direttore Tecnico della Società Procoge Srl, Sig. Antonio Delicata, dal quale risulta nulla;
- Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato a nome del socio della Società Procoge Srl, Sig. Mario Notargiacomo, dal quale risulta nulla;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Società Procoge Srl, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa (rif. prot. n. INAIL 39521098 data richiesta 10.07.2023 e scadenza validità 07.11.2023);
- Casellario delle imprese di cui all'art.7 del Decreto Legislativo n.163/2006 relativo alla società Procoge Srl;

- Verifica regolarità fiscale di cui all'art. 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 da cui risulta regolare;
 - Certificazione anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato e delle visure ex art. 39 del D.P.R. 313/2002;
 - con comunicazione a mezzo posta pec prot. n. 21032 del 09.06.2023 della SUA di Frosinone è stato reso noto a tutte le società partecipanti nonché all'aggiudicataria il provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii.;
 - dalla Banca Dati Nazionale Antimafia è effettuata richiesta di Comunicazione antimafia, protocollo n. PR_FRUTG_Ingresso_0039517_20230713, il cui stato, alla data del presente contratto risulta "in istruttoria", agli atti;Al presente appalto non si applica il termine dilatorio, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.lgs 50/2016;è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi

TUTTO CIO' PREMESSO

i predetti comparenti come in premessa rappresentati convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - La premessa normativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Il Comune di Cassino, in persona del suo rappresentante in premessa generalizzato, affida l'appalto dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento Antincendio del Teatro Romano di Cassino" alla Società Procoge Srl, con sede ad Atina (Fr) in Corso Lucio Munazio Planco n. 221;

ART. 3 – La Società Procoge Srl, nella persona del suo legale rappresentante, accetta l'appalto e formalmente si obbliga ad eseguire i lavori di cui al precedente art. 2 a perfetta regola d'arte ovvero nel rispetto di quanto espresso nella propria offerta, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Quadro Economico, nella relazione generale e in quelle specialistiche e negli Elaborati Grafici e strutturali di progetto, approvati dal Comune di Cassino e delle eventuali perizie di variante che saranno approvate dal Comune.

ART. 4 - Le parti convengono che il Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto, il Quadro Economico, il Capitolato speciale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero del LL.PP., approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 nonché la relazione generale e quelle specialistiche e gli Elaborati Grafici di progetto dei suddetti lavori previsti per l'esecuzione dell'appalto i quali, seppur non materialmente allegati al presente contratto sono parte integrante dello stesso e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli senza alcuna riserva, con l'esplicita intesa che per la regolamentazione dei rapporti contrattuali si farà riferimento al loro contenuto.

ART. 5 – L'ammontare dell'appalto, alla luce del ribasso offerto del 10,77%, resta contrattualmente stabilito nell'importo di €uro 478.914,89 (quattrocentosettantottomilanovecentoquattordici/89) di cui €uro 10.899,07 (diecimilaottocentonovantanove/07) per oneri della sicurezza oltre IVA al 10%;

ART. 6 - Di dare atto che la spesa risultante dal quadro tecnico economico è pari a €uro 770.000,00 e finanziata interamente con fondi del PNRR, nell'ambito della Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1

INVESTIMENTO COMUNALE
“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale”, giusto Decreto Interministeriale del
30.12.2021, del 04.04.2022 e rimodulazione giusto Decreto del Ragioniere
Generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124, con imputazione di €
526.806,38, in favore della società Procoge Srl, al capitolo 309933,
rispettivamente:

- € 200.000,00 al Bilancio 2023 e impegno 2023/607 sub 4;
- € 326.806,38 al Bilancio 2024 e impegno 2024/67 sub 1;

ART. 7 - I corrispettivi spettanti all'impresa saranno corrisposti secondo quanto
previsto nel presente contratto.

ART. 8 - La società Procoge Srl, come in premessa rappresentata, dichiara di
aver preso piena conoscenza degli elenchi dei prezzi e che i prezzi stessi, al
netto del ribasso di aggiudicazione e dell'offerta tecnica presentata in sede di
gara, sono remunerativi e tali da compensarla di tutte le spese cui andrà incontro
per l'adempimento degli obblighi, valutato anche il caso di aumento dei prezzi
di materiale, della mano d'opera, dei trasporti, dazi ed imposte di qualsiasi
natura, assicurazioni ed ogni altra spesa prevista dalle leggi e regolamenti
vigenti o che potranno essere emanati durante l'appalto.

È prevista la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art 29 del decreto legge 27
gennaio 2022 n.4.

ART. 9 - Le parti dichiarano che gli elaborati di progetto esecutivo, come di
seguito elencati, costituiscono parte integrante del presente contratto e anche se
non vengono ad esso materialmente allegati, sono da esse parti conosciuti con
l'esplicita intesa che per la regolamentazione dei rapporti contrattuali si farà
riferimento al loro contenuto:

A - RELAZIONE GENERALE

B - RELAZIONI SPECIALISTICHE

B01 - Relazione Geologica

B02 - Relazione Geotecnica sulle fondazioni

B03 - Relazione Generale di Calcolo delle Strutture

B04 - Relazione sui Materiali

B05 - Documentazione deposito OPENGENIO

B06 - Relazione Paesaggistica

B07 - Relazione Tecnica Antincendio

B08 - Relazione Tecnica Impianti Tecnologici

B09 - Relazione sulle Gestione delle Materie

B10 - Relazione sulle Interferenze

B11 - Relazione sui Criteri Ambientali Minimi

B12 - Relazione di verifica del rispetto del principio DNSH

C - ELABORATI GRAFICI

ARCHITETTONICI

AR/01 - Foto-inserimenti: Render di progetto

AR/02 - Inquadramento Territoriale

AR/03 - Inquadramento Urbanistico

AR/04 - Rilievo planimetrico e Fotografico


AR/05 - Stato di Fatto – Planimetria e Sezioni

AR/06 - Intervento – Planimetria, Prospetti, Sezioni e Particolari

AR/07 - Planimetria vie di Esodo

STRUTTURALI

STR/01 - Pianta fili fissi pianta delle fondazioni impalcato sezioni e particolari



John Doe

John Doe

~~costruttivi rampa per disabili~~

~~STR/02 - Pianta fili fissi pianta delle fondazioni impalcato sezioni e particolari~~

~~costruttivi scala in acciaio~~

~~STR/03 - Pianta fondazioni e sezioni per blocchi prefabbricati~~

~~STR/04 - Travi di fondazione per blocco prefabbricati~~

~~IMPIANTI~~

~~IMP/01 - Impianto Elettrico & Speciali – Distribuzione Principale – Impianto~~

~~di Terra~~

~~IMP/02 - Impianto Ellettrici & Speciali – Illuminazione Ordinaria e di Sicurezza – Forza Motrice e Luci Bagni Pubblici~~

~~IMP/03 - Impianto Ellettrici & Speciali – Diffusione Sonora – Evac~~

~~IMP/04 - Impianto Ellettrici & Speciali – Schema Funzionale Diffusione Sonora Evac~~

~~IMP/05 - Impianto Ellettrici & Speciali – Schema a Blocchi Quadri Elettrici~~

~~IMP/06 - Impianto Idrico Antincendio – Rete Idranti ed Estintori~~

~~IMP/07 - Impianto Antincendio – Illuminazione di Sicurezza - Diffusione Sonora – Evac – Vie di Esodo~~

~~IMP/08 Impianto Idrico e scarichi blocchi Wc~~

~~D - CALCOLI DEGLI IMPIANTI~~

~~D01 - Calcoli Illuminotecnici~~

~~D02 - Calcoli Conduttori elettrici e Schemi unifilari~~

~~D03 - Fascicolo dei calcoli strutturali - Scala~~

~~D04 - Fascicolo dei calcoli strutturali - Rampa~~

~~D05 - Fascicolo dei calcoli strutturali – Fondazioni prefabbricati~~

~~E - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA~~

E01 - Manuale d'Uso

E02 - Manuale di Manutenzione

E03 - Programma di Manutenzione

F - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

F01 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

F02 - Fascicolo Sicurezza

F03 - Analisi valutazione dei Rischi

F04 - Stima costi di Sicurezza

F05 - Layout di Cantiere

G - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, INCIDENZA SICUREZZA E
MANODOPERA

G01 - Computo Metrico Estimativo

G02 - Quadro Incidenza della Sicurezza

G03 - Quadro Incidenza della Manodopera

H - ELENCO DEI PREZZI UNITARI E ANALISI

H01 - Elenco dei Prezzi Unitari /

H02 - Analisi Nuovi Prezzi

I - CRONOPROGRAMMA

L - SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L01 - Schema di Contratto

L02 - Capitolato Speciale di Appalto: Parte I

L03 - Capitolato Speciale di Appalto: Parte II- Opere Edili

L04 - Capitolato Speciale di Appalto: Parte II- Impianti

M - QUADRO ECONOMICO

ART. 10 - La società Procoge Srl come in premessa rappresentata si obbliga



SESTANTE ANNO COMINNALE
accl. F. Signata Loffredo

~~COMUNE DI FROSINONE - SEGRETERIA COMUNALE - PROV. DI FROSINONE~~
esplicitamente, che la durata dell'appalto è fissato in 145 (centoquarantacinque)

giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna e
che, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di pari allo 1,00 per
mille dell'importo contrattuale;

ART. 11 - Ai sensi della legge 13/8/2010 n. 136:

a - i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono
effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale
acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3
della suddetta legge;

b - a tale fine l'impresa ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi
finanziari;

c - è fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto,
di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all'art. 3;

d - la clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi
in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società
Poste Italiane Spa.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del
codice dei contratti emanato con D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Dette disposizioni
si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente Contratto
o del Capitolato speciale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del DPR n. 207/2010, le parti dichiarano che
il Responsabile del Procedimento e la società appaltatrice hanno
concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono
l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 12 - Resta espressamente convenuto che, a norma dell'art. 13 ultimo comma del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito in Legge 26.4.1983, n. 131, nel calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non sarà tenuto conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione dei fondi e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la tesoreria comunale.

ART. 13 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza, e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualifica giuridica, economica e sindacale.

L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dalla stazione appaltante.



In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa, e se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti non sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo a risarcimento danni.

I dipendenti e i collaboratori della citata società sono tenuti al rispetto delle norme del Codice di Comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo approvato dal Comune di Cassino, che qui si richiama integralmente. Una copia degli stessi viene consegnata alla citata Società.

Le parti danno concordemente atto che l'appaltatore ha dichiarato mediante autocertificazione esibita in sede di procedura negoziata di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili (L. 68/99).

ART. 14 - A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n.50/2016, ha costituito una cauzione definitiva di importo pari ad €uro 20.632,00 a mezzo di polizza fidejussoria n.

06/01/21/3157717 del 15.06.2023 rilasciata dalla Finanziaria Romana S.p.A.,

con sede legale e Direzione Generale in Via Dora, 1 - 00198 Roma, ridotta del

50 % e del 20% in quanto la società Procoge Srl è in possesso sia della qualità

aziendale conforme alla norma certificato ISO 9001:2015, giusta certificazione

n. N° 3495 rilasciata da IS.E. Cert. Srl. rilasciata in data 17.05.2018 in corso

di validità in quanto con scadenza al 16.05.2024 e sia della Certificazione

ambientale conforme alla norma certificato UNI EN ISO 14001:2015 giusta

certificazione N° 01790 rilasciata in data 30/09/2019 in corso di validità in

quanto con scadenza 26.09.2025. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione:

a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;

b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per
inadempienze legate all'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

c) a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior
danno;

d) per la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei
del prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia deve essere reintegrata ogni volta che il Comune abbia proceduto
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia
cessa di avere effetto ed è svincolata ai sensi di quanto previsto all'art. 103,
comma 5, del D.Lgs n. 50/2016.



Carlo Belotti

Ufficio

ART. 15 - A garanzia degli obblighi contemplati dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la società Procoge Srl ha depositato agli atti del contratto e dell'Area Tecnica:

- La polizza assicurativa n. 10076790000579 del 21.06.2023 rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Via Dei Valtorta n. 48, Milano, per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a seguito di danneggiamento o distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori una somma assicurata così suddivisa:
 - Partita 1 – Opere da eseguirsi € 478.914,89;
 - Partita 2 – Opere preesistenti € 21.085,11;
 - Partita 3 – Opere di demolizione smaltimento - € ===== comprensiva, altresì, di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata pari a Euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00);
- La polizza assicurativa n. 420334053 del 25.07.2022 rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto (TV) via Marocchessa n.14, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari a Euro 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00) in corso di validità e con scadenza 25.07.2023.

ART. 16 - All'Impresa verranno corrisposti pagamenti in acconto e a saldo come disciplinato ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, come per

legge, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.


ART. 17 - I termini, gli obblighi e la comminatoria di penalità contenuti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, operano di pieno diritto senza obbligo per il Committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

L'impresa si obbliga fin d'ora al rispetto delle leggi vigenti in materia di appalti pubblici di lavori con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore ed alle Linee Guida dell'Anac di settore.

ART. 18 - Gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi delle leggi vigenti ed i pagamenti relativi ai lavori svolti dall'appaltatore o dal cattimista verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia applicate.

ART. 19 - L'Ente Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a. frode nell'esecuzione dei lavori;
- b. inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;



- e. sospensione dei lavori da parte della Società aggiudicataria senza giustificato motivo;
- f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- j. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- k. emanazione nei confronti dell'aggiudicataria di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall' art. 67 del D.Lgs n. 159 del 2011;
- l. intervento di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei delitti previsti dall'art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016.

Nel caso di risoluzione, la società Procoge Srl ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato, degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La citata Società aggiudicataria è sempre tenuta al risarcimento dei danni a essa imputabili.

ART. 20 - La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto. In questo caso troveranno integrale applicazione le disposizioni contenute nell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 21 - La collaudazione dei lavori sarà conclusa entro tre mesi dalla data di ultimazione completa degli stessi. Per l'opera di cui trattasi è redatto, al termine dei lavori, certificato di regolare esecuzione. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

ART. 22 - Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Cassino con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 23 - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di registro, tasse di segreteria ecc.), sono a carico della citata società Procoge Srl senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Cassino. Trattandosi di appalto lavori soggetti ad I.V.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 D.P.R. 26/4/1986, n. 131 e ss.mm.ii., la registrazione del presente è a tassa fissa;

ART. 24 - Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto ammonta ad Euro 478.914,89 (quattrocentosettantottomilanovecentoquattordici/89) di cui Euro 10.899,07 (diecimilaottocentonovantanove/07) per oneri della sicurezza oltre IVA al 10%, quale risulta per effetto dell'affidamento pronunciato con il ribasso del 10,77% (diecivirgolasettantassette%) sull'importo a base d'asta;

ART. 25 - L'operatore economico dichiara espressamente di aver preso visione



Carlo Nobile

Ugo

~~COMUNE DI CASSINO - SEGRETERIA MARIO COMUNALE~~
~~di Cassino - Segreteria MARIO COMUNALE~~

dell'informativa, di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), depositata presso l'Area Tecnica del Comune di Cassino.

L'Amministrazione informa l'Operatore economico che Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cassino, il Responsabile del trattamento, con riferimento al presente contratto, è il Dirigente Ing. Mario Lastoria, mentre il Responsabile della protezione dei dati (DPO), alla data del presente contratto è l'Avv. Lancia Viviana, il cui nominativo è indicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Stazione Appaltante. In particolare, la Stazione Appaltante si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbliga a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dagli artt. 5 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare, compresi i Responsabili del trattamento individuati;
- custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento previsti nel Registro dei trattamenti, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile protezione dei dati (DPO);
- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Operatore economico per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto, e dei connessi obblighi di legge e fiscali;
- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla disciplina comunitaria citata, e nazionale di riferimento, per la parte ancora vigente, *ex* D.Lgs. n. 196/2003;
- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa citata e nei limiti del diritto di accesso, con riferimento all'esecuzione del contratto;
- garantire i diritti di informazione di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento UE 2016/679.

L'operatore economico si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Responsabili del trattamento, comunicando contestualmente all'Amministrazione la nomina, e l'Amministrazione dichiara espressamente il proprio nulla osta alla nomina.

Le Parti, Titolari del trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che le informazioni raccolte per dare esecuzione al contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni negoziali.

Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, né trasferite all'estero, e le Parti manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso informato al trattamento dei dati.

ART. 26 - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, alle Linee Guida dell'Anac, al codice civile, al D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., agli orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/C58/01) sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" ("Do no significant harm" – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle indicazioni operative elaborate in sede nazionale e unionale, ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

ART. 27 - Per gli effetti del presente contratto le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio legale in Cassino.

Il presente contratto è fin da ora efficace per l'accollatario, mentre lo sarà per l'Ente ad avvenuta registrazione fiscale.

Di dare atto che la misura del PNRR è M5C2I2.1 il codice GIG e il codice CUP sono i seguenti:

- codice CIG n° 983397226B
- codice CUP n° I35F21000690001

È vietata la cessione del presente contratto.

ART 28 – La società Procoge Srl, come in premessa rappresentata, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver comunque conferito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, in riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti

dipendenti.

La citata società si obbliga, altresì, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non conferire incarichi ai dipendenti del Comune di Cassino che, in relazione al presente contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti con il Comune di Cassino.

ART. 29 – Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo delle informative antimafia.

Nei confronti della società Procoge Srl è stata effettuata richiesta alla banca dati della Prefettura per comunicazione Antimafia, protocollo n. PR_FRUTG_Ingresso_0039517_20230713, il cui stato, alla data del presente contratto risulta “in istruttoria”, come da documentazione agli atti del presente contratto. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni interdittive di cui all’art. 91 Dlgs 159/2011.

Richiesto io Dott. Pasquale Loffredo, Segretario Generale della sede di segreteria del Comune di Cassino ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, composto di n. 21 facciate interamente dattiloscritte e n. 0 righe del successivo foglio escluse le firme, che previa lettura le parti contraenti sottoscrivono a mezzo firma digitale unitamente a me segretario, dopo averne verificato la corrispondenza tra i sottoscrittori e i titolari delle firme digitali.

Attesto inoltre che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD).




Pasquale Loffredo

Loffredo


Il Dirigente Area Tecnica

Dott. Ing. Mario Lastoria



Il Legale rappresentante della Società Procoge Srl

Sig. Alessandro Fantino



Il Segretario Generale

Dott. Pasquale Lofredo

